



COMUNE DI TESERO  
UFFICIO TRIBUTI

PROVINCIA TRENTO

## I.C.I ANNO 2006

ALIQUOTE - DETRAZIONI approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 22.12.2005 (invariate rispetto all'anno 2005):

ALIQUOTA ORDINARIA:	5,5 %°
ALIQUOTA AGEVOLATA: FABBRICATI GRUPPO "D" ATTIVITA' PRODUTTIVE	5,0 %°
ALIQUOTA AGEVOLATA: ABITAZIONE PRINCIPALE con 1 PERTINENZA	4,0 %°
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 258,23.-

Di seguito si elencano le disposizioni più significative applicabili dall' 01.01.2006 a seguito dell'adozione del REGOLAMENTO ICI approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 200 del 22.12.1998 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 234 del 14.09.1999, n. 250 del 30.11.1999, n. 149 del 29.12.2003 e n. 211 del 28.12.2004:

	Modalità di tassazione
<b>AREE FABBRICABILI (art.3 con precisazioni su art. 6 comma 3):</b>  N.B: ai sensi dell'art.6 comma 3) le aree edificabili circostanti un edificio adibito ad <b>abitazione principale</b> , anche se contraddistinte da apposita particella fondiaria, nel limite di 10 volte la superficie dell'edificio stesso sono considerate <b>pertinenze di immobile</b> ed in quanto tali non sono assoggettabili ad imposta ICI poiché già considerate o considerabili nell'attribuzione della rendita del fabbricato.	<b>TASSAZIONE</b> sul <b>VALORE VENALE</b> <b>COMUNE COMMERCIO</b> al 01.01.2006
<b>AREE FABBRICABILI POSSEDUTE e CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI o IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 5):</b> purché - sul fondo venga effettivamente esercitata l'attività agro-silvo pastorale - il possessore del terreno sia iscritto a <b>titolo principale</b> negli elenchi ex Scau con l'obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.  NB: l'esenzione decade con il <b>cessare</b> di una qualsiasi delle condizioni di cui sopra.	<b>ESENTI</b> da imposta
<b>PERTINENZA di ABITAZIONE PRINCIPALE (art.6):</b> iscritta <u>separatamente</u> al Catasto, se classificata o classificabile in: C2 (solo se cantine) C6 (solo se garage - posti macchina) C7 (solo se legnaie - posti macchina) purché effettivamente destinata in modo esclusivo e durevole al servizio dell'abitazione principale. N.B: disposizione valida <b>solo per un'unica</b> unità immobiliare adibita a pertinenza.	<b>ALIQUOTA</b> per abitazione principale  <b>DETRAZIONE</b> per la quota eventualmente <b>NON GIA' ASSORBITA</b> dall'abitazione principale
<b>ASSIMILAZIONE ad ABITAZIONE PRINCIPALE (art.7 comma 1):</b> abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta entro il 1° grado (es.genitori - figli) purché il familiare abbia la propria <b>residenza anagrafica e vi dimori abitualmente.</b>	<b>ALIQUOTA e DETRAZIONE</b> prevista per l'abitazione principale <b>CONDIZIONE</b> da dimostrarsi mediante <b>PRESENTAZIONE</b> <b>DICH.SOSTIT. ATTO NOTORIO</b> da allegare alla rispettiva denuncia di variazione

<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE (in proprietà o usufrutto) (art. 7 comma 2):</b> di persone anziane che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, purchè non risulti locata.</p>	<p><b>ALIQUOTA e DETRAZIONE</b> prevista per l'abitazione principale</p>
<p><b>FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI (art.8):</b></p> <p>A. per sopravvenuto degrado fisico <b>non superabile</b> con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, dato da gravi carenze statiche (pareti e/o solai) ed igienico-sanitarie; <b>NB:</b> sussiste l'obbligo di dichiarare tale stato di inagibilità - inabitabilità con perizia di un tecnico comunale oppure con atto notorio;</p> <p>B. per immobili oggetto di recupero a norma dell'art.31 comma 1) lettere c) d) e) della Legge 457 del 05.08.1978.</p>	<p><b>RIDUZIONE IMPOSTA</b> del 50% <b><u>A PARTIRE</u></b></p> <p>dalla data di presentazione della perizia o dell'atto notorio per A)  dalla data di inizio lavori per B)</p>
<p><b>COMUNICAZIONE –DENUNCIA di VARIAZIONE (art.9):</b> ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva va comunicata al Comune a mezzo della modulistica ministeriale; tale comunicazione può essere fatta anche cumulativamente per i contitolari interessati;</p> <p><b><u>AL COMMA 7)</u></b> viene prevista la regolarizzazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) <u>della tardiva presentazione</u> qualora effettuata entro i 90 giorni, ovvero entro 1 anno dall'omissione della presentazione.</p>	<p><b>DA FARSI ENTRO</b> <b><u>il termine di presentazione</u></b> <b><u>“telematica” della denuncia dei redditi</u></b> relativa all'anno in cui è avvenuta la variazione</p> <p><b>L'OMESSA COMUNICAZIONE</b> <b>comporta la sanzione di € 103,29.-</b> <b>per ciascuna unità immobiliare non dichiarata</b></p>
<p><b>MODALITA' di VERSAMENTO dell'imposta (art.10 comma 2 e 4):</b> acconto 50% entro il 30.06.2006 saldo 50% entro il 20.12.2006 <b><u>OPPURE</u></b> in unica soluzione entro il 30.06.2006</p> <p><b>a mezzo C/C n. 1 7 9 3 8 2 intestato a</b> <b>CONCESSIONARIO RISCOSSIONE c/o UNIRISCOSSIONI SPA TRENTO</b> <b>VIA DEGASPERI, 37- 38015 LAVIS (TN)</b></p> <p><b><u>AL COMMA 7)</u></b> viene estesa la regolarizzazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97) <u>dell'omesso e/o insufficiente versamento dell'acconto</u> da farsi entro il termine di presentazione della comunicazione/denuncia di variazione dell'anno di riferimento (quindi oltre il termine di un anno dall'omissione).</p>	<p><b>IN CASO DI</b> <b>COMPROPRIETA'</b> <b>è possibile fare un</b> <b><u>UNICO VERSAMENTO</u></b> <b>purché l'imposta sia completamente</b> <b>assolta</b></p> <p><b>IMPOSTA ANNUA</b> <b>= oppure &lt; di € 10.33</b> <b><u>NON DOVUTA</u></b></p>
<p><b>DIFFERIMENTO TERMINI (art. 11 comma 1):</b></p>	<p><b>PER GLI EREDI</b> <b>i termini di pagamento sono differiti</b> <b>di 6 mesi dalla data del decesso</b></p>
<p><b>RICHIESTA RIMBORSO di SOMME PAGATE e NON DOVUTE (art.14):</b></p>	<p>da farsi entro 3 anni dal pagamento presentando istanza con allegata la dichiarazione ICI ed i bollettini di ccp pagati</p>
<p><b>RIMBORSO per “ DICHIARATA” INEDIFICABILITA' DELLE AREE (art.15):</b> A seguito di variazioni apportate agli strumenti urbanistici:</p>	<p>per i 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento urbanistico <b>oppure</b> per i 10 anni precedenti se soggetta a vincolo espropriativo.</p>